



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 14236/C2a

Ancona, 2 agosto 2011

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI, INDETTO CON D.D.G. 13 LUGLIO 2011, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE – 4[^] SERIE SPECIALE – N. 56 DEL 15 LUGLIO 2011

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

CANDIDATURE

AVVISO

Si dà avviso che, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 211 del 9 settembre 2008, questa Direzione Generale dovrà procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4[^] serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.

L'art. 10 del citato D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 recita testualmente:

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.
2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni.
3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione dei sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commissioni di concorso.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C o, in carenza, da personale appartenente all'area professionale B3.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella lingua straniera prescelta dai candidati.
8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'unicità del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unità.
Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le medesime modalità di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non inferiore a cento.
9. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.
10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente".

All'atto della nomina il presidente, i componenti e il segretario della commissione dovranno dichiarare per iscritto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che sancisce il divieto di includere nelle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali "coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Gli stessi dovranno, tra l'altro, dichiarare di non avere tra i candidati il coniuge ovvero parenti o affini entro il quarto grado civile, di non essere legati da vincoli di matrimonio ovvero parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei componenti della commissione, di non aver svolto attività o corsi di preparazione alla procedura concorsuale.

Coloro che intendono proporsi per la funzione di presidente o componente della commissione in argomento sono pregati di presentare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, a questa Direzione Generale, Ufficio Segreteria, Via XXV Aprile, n. 19, 60125 Ancona, brevi manu o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax (al numero 071/2295487), posta elettronica certificata (all'indirizzo drma@postacert.istruzione.it), **entro il 1° settembre 2011.**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale www.marche.istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

MAR/Avviso_2ago2011